

ACCORDO INTEGRATIVO SULLE MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELLE/I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DEL POLITECNICO DI TORINO

Il giorno 4 giugno 2021 ha avuto luogo l'incontro di contrattazione integrativa tra la Delegazione di Parte Pubblica rappresentata da:

Prof. F. Canavero	f.to Flavio Canavero
Dr.ssa I. Adamo	_____
Prof.ssa C. De Giorgi	_____
Dr.ssa L. Deorsola	f.to Laura Deorsola
Prof. C. Germak	_____
Ing. M. Oreglia	f.to Marco Oreglia
Prof.ssa M.C. Zanetti	_____

e la Delegazione Sindacale rappresentata da:

Dr.ssa B. Ballauri (RSU)	f.to Barbara Ballauri
Sig. P. Barisone (RSU)	f.to Paolo Barisone
Sig. S. Comai (RSU)	f.to Sergio Comai
Sig.ra G. Ferrari (RSU)	f.to Giuliana Ferrari
Dr. G. Forte (RSU)	_____
Sig. P. Frasca (RSU)	_____
Sig. A. Grassedonio (RSU)	f.to Antonio Grassedonio
Ing. M. Griva (RSU)	f.to Marco Griva
Sig. S. Pattavina (RSU)	_____
Dr.ssa M. Pertile (RSU)	_____
Dr.ssa R. Rienzi (RSU)	_____
Dr.ssa L. Todesco (RSU)	f.to Lino Todesco
O.S. CISL SCUOLA	_____
O.S. FGU	_____
O.S. FLC CGIL	f.to Antonio Grassedonio
O.S. SNALS CONFSAL	_____
O.S. UIL SCUOLA RUA	_____

che ha portato a convergere sul seguente Accordo Integrativo.

PREMESSE

Tenuto conto del quadro normativo di riferimento in tema di tutela della salute dei lavoratori e delle lavoratrici e di sicurezza degli ambienti di lavoro e in particolare:

- il D.lgs. n. 81/08 e s.m.i., che prescrive le misure per la tutela della salute e per la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici e in particolare gli artt. 18 e 19;
- l'art. 2, c. 4, del D.M. n. 363/1998, riguardante il "Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni", di cui è confermata la vigenza nelle more dell'emissione del nuovo decreto ministeriale previsto dall'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 81 del 2008, che prevede che la tutela della salute dai rischi del lavoro ha per oggetto le lavoratrici e i lavoratori dipendenti dell'Università, *"nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati"* e le/gli utenti dei corsi di formazione universitaria, anche post laurea, che nella loro attività formativa siano esposti/i a specifici rischi lavorativi;;
- l'art. 7 del D.M. n. 363/1998, cit., che prevede che: *"nelle Università le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza di cui all'art. 18 del D.Lgs 626/1994, sono individuate fra tutto il personale di ruolo (docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo) purché non rivesta le funzioni di datore di lavoro, secondo le modalità fissate dai regolamenti in sede di contrattazione decentrata. Le composizioni e le ulteriori attribuzioni delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, eventualmente integrate dalle rappresentanze studentesche, sono definite in sede di contrattazione decentrata, tenendo conto delle particolari esigenze connesse con il servizio espletato dalle università..."*;
- l'art. 52 del CCNL del 16.10.08 relativo al personale del comparto università per il quadriennio normativo 2006-2009 che prescrive che la figura, le funzioni, le attribuzioni e le prerogative della/l rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono quelle complessivamente individuate e disciplinate dagli artt. 47 e segg. del D.lgs. n. 81/2008;
- l'art. 47 del D.lgs. 81/08 che recita che il numero, le modalità di designazione o di elezione della/l rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva;
- il Regolamento per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro del Politecnico di Torino, emanato con Decreto Rettorale n° 778 del 17/07/2019 ed in vigore dal 1/10/2019, con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 13 in tema di individuazione, obblighi e attribuzioni dell'*"Addetto al Servizio prevenzione e Protezione"*;
- Considerato che l'ipotesi di accordo è stata sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, dopo aver acquisito il previsto parere da parte del Collegio dei

Revisori sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge ai sensi dell'art. 40 bis del d.lgs 165/2001.

Le Parti concordano di sottoscrivere l'accordo di seguito specificato.

ART. 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente Accordo definisce e disciplina, ai sensi dei riferimenti normativi richiamati in premessa, le modalità di individuazione delle/i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito indicate/i RLS) del Politecnico di Torino.

ART. 2 - INDIVIDUAZIONE DEI RLS e DELLE RLS

Le/i RLS sono individuate/i in numero di 8 componenti tra il personale docente, ricercatore, tecnico amministrativo e bibliotecario, tecnologo, bibliotecario, esperto linguistico del Politecnico di Torino (di cui 4 tra i docenti e ricercatori), mediante procedura elettorale telematica, per la quale si rimanda alle *“Procedure operative per l'individuazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del Politecnico di Torino (RLS)”* allegate al presente Accordo.

ART. 3 – NOMINA E DURATA

Le/i RLS elette/i sono nominate/i con Decreto Rettorale e successivamente resi noti con apposita circolare, pubblicata anche sul sito dell'Ateneo, a tutte/i le/i dipendenti. Tale nomina viene altresì comunicata alle/i Responsabili delle strutture presso le quali le/i RLS prestano servizio, specificando le attribuzioni loro spettanti ai sensi dell'art. 47 comma 3 del D.Lgs 81/08, nonché all'Area Risorse Umane e Organizzazione.

Le/i RLS durano in carica 3 anni, con possibilità di rielezione al massimo per un ulteriore mandato consecutivo e comunque decadono dalla carica nel momento in cui viene a mancare lo status di personale del Politecnico di Torino.

In caso di rinuncia alla nomina, di decadenza, di dimissioni o del subentro di una causa di incompatibilità (cfr art. 4) di uno o più RLS, si procede allo scorrimento della graduatoria elettorale e successiva nomina per la parte di mandato rimanente.

ART. 4 – INCOMPATIBILITÀ

Le funzioni di RLS sono incompatibili con:

- a. il ruolo di Datore di lavoro
- b. le funzioni di Pro Rettore, Vice Rettore, Delegato e Referente del Rettore
- c. le funzioni di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e l'afferenza al Servizio stesso
- d. le funzioni di Direttore di Dipartimento e di Dirigente/Responsabile delle strutture di primo livello dell'Amministrazione
- e. componente Consiglio di Amministrazione o Senato Accademico.

Nei casi di incompatibilità di cui alle lettere b., c., d., e., la/il RLS è tenuto ad optare per una delle cariche entro 15 giorni dalla nomina, pena la decadenza della medesima.

ART. 5 - PERMESSI RETRIBUITI

Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 50 del decreto legislativo n. 81/2008, i/le rappresentanti per la sicurezza, utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.

Ai sensi dell'art. 50 sopra citato, non è previsto l'utilizzo dei suddetti permessi per i seguenti compiti, in quanto rientranti nell'orario di lavoro individuale:

- consultazione in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'Ateneo;
- consultazione sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione delle/i lavoratrici/ori;
- consultazione in merito all'organizzazione della formazione;
- formazione specifica per le/gli RLS;
- formulazione di osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- partecipazione alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.

Con particolare riferimento alla formazione delle/i rappresentanti, questa si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività e i relativi oneri saranno a carico del datore di lavoro (CCNQ 10.07.1996). Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore.

Della fruizione del singolo permesso deve essere data preventiva comunicazione al Dirigente/Responsabile e all'Ufficio Personale Tecnico-Amministrativo per essere decurtato dall'apposito monte ore. Nelle ore di permesso non viene effettuata alcuna decurtazione della retribuzione.

ART. 6 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Fino all'insediamento delle/i nuove/i RLS, individuate/i secondo quanto stabilito dal presente Accordo, viene prorogato il mandato delle/i RLS attualmente in carica.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, in relazione alle tematiche in essa disciplinate, si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti e al regolamento elettorale interno.

Torino, 4 giugno 2021